



*Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su [www.fedlex.admin.ch](http://www.fedlex.admin.ch) è quella determinante.*

## **Ordinanza del DATEC concernente le specifiche relative all'indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri (OEE-AAT)**

del 7 luglio 2023 (stato 1 gennaio 2024)

---

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia  
e delle comunicazioni (DATEC),*

visti gli articoli 12 capoverso 1 e 17a capoverso 1 dell'ordinanza  
del 1° novembre 2017<sup>1</sup> sull'efficienza energetica,

*ordina:*

### **Art. 1** Limiti delle categorie di efficienza energetica

Per le automobili che dispongono di valori ottenuti in base all'attuale procedura di misurazione secondo l'articolo 97 capoverso 5 dell'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>2</sup> concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), le categorie di efficienza energetica A–G per il 2024 sono definite come segue:

Categoria di efficienza energetica	Limiti (base: equivalenti benzina per l'energia primaria)
A	≤ 4,07
B	> 4,07 fino a ≤ 5,09
C	> 5,09 fino a ≤ 6,10
D	> 6,10 fino a ≤ 7,12
E	> 7,12 fino a ≤ 8,14
F	> 8,14 fino a ≤ 9,16
G	> 9,16

RS .....

<sup>1</sup> RS 730.02

<sup>2</sup> RS 741.41

**Art. 2** Media delle emissioni di CO<sub>2</sub>

Per il 2024 la media delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili immatricolate per la prima volta è di 122 g/km.

**Art. 3** Calcolo dell'equivalente benzina<sup>3</sup>

L'equivalente benzina per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità è calcolato come segue:

- a. diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km  $\times$  1,14;
- b. gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in m<sup>3</sup>/100 km  $\times$  1,03 l/m<sup>3</sup>;
- c. gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km  $\times$  0,80;
- d. miscela di carburante (E85): consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km  $\times$  0,72;
- e. elettricità: consumo di energia in kWh/100 km  $\times$  0,11 l/kWh;
- f. idrogeno: consumo di energia (idrogeno) in m<sup>3</sup>/100 km  $\times$  0,34 l/m<sup>3</sup>.

**Art. 4** Calcolo dell'equivalente benzina per l'energia primaria<sup>4</sup>

L'equivalente benzina per l'energia primaria per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità è calcolato come segue:

- a. diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km  $\times$  1,09;
- b. gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in m<sup>3</sup>/100 km  $\times$  0,80 l/m<sup>3</sup>;
- c. gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km  $\times$  0,79;
- d. miscela di carburante E85: consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km  $\times$  1,67;
- e. elettricità: consumo di energia in kWh/100 km  $\times$  0,22 l/kWh;
- f. idrogeno: consumo di energia (idrogeno) in m<sup>3</sup>/100 km  $\times$  0,65 l/m<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Basi di calcolo conformemente ai fattori di emissione di CO<sub>2</sub> dell'Inventario svizzero dei gas serra dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM; 2019) e alle indicazioni del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca Empa per l'Ufficio federale dell'energia 2021.

<sup>4</sup> Basi di calcolo secondo la banca dati ecoinventario dell'Amministrazione federale, integrate con i dati della banca dati ecoinvent v2.2; le basi di calcolo sono disponibili su richiesta gratuitamente presso l'UFAM (bafu-KonsumundProdukte@bafu.admin.ch).

**Art. 5** Emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dalla messa a disposizione di carburante o di energia elettrica<sup>5</sup>

Le emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dalla messa a disposizione di carburante o di energia elettrica in g/km per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri alimentati con i seguenti carburanti o a elettricità si calcolano come segue, dividendo i valori delle emissioni di CO<sub>2</sub> per 100 in ciascun caso:

- a. benzina: consumo di energia (benzina) in l/100 km × 502 g CO<sub>2</sub>/l;
- b. diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km × 480 g CO<sub>2</sub>/l;
- c. gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in m<sup>3</sup>/100 km × 296 g CO<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>;
- d. gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km × 408 g CO<sub>2</sub>/l;
- e. miscela di carburante E85: consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km × 463 g CO<sub>2</sub>/l;
- f. elettricità: consumo di energia in kWh/100 km × 114 g CO<sub>2</sub>/kWh;
- g. idrogeno: consumo di energia (idrogeno) in m<sup>3</sup>/100 km × 150 g CO<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>.

**Art. 6** Disposizioni speciali per i veicoli NEDC

<sup>1</sup> Per le automobili che non dispongono ancora di valori ottenuti in base all'attuale procedura di misurazione secondo l'articolo 97 capoverso 5 OETV<sup>6</sup> (veicoli NEDC), le categorie di efficienza energetica A–G per il 2024 sono definite come segue:

Categoria di efficienza energetica	Limiti (base: equivalenti benzina per l'energia primaria)
A	≤ 4,80
B	> 4,80 fino a ≤ 5,12
C	> 5,12 fino a ≤ 5,56
D	> 5,56 fino a ≤ 6,00
E	> 6,00 fino a ≤ 6,65
F	> 6,65 fino a ≤ 7,52
G	> 7,52

<sup>2</sup> L'etichetta Energia per i veicoli NEDC contiene:

- a. un'indicazione secondo cui i valori riportati sono stati ottenuti in base alla vecchia procedura di misurazione (NEDC);
- b. l'obiettivo di emissioni di CO<sub>2</sub> pari a 95 g/km.

<sup>5</sup> Basi di calcolo secondo la banca dati ecoinventario dell'Amministrazione federale, integrate con i dati della banca dati ecoinvent v2.2; le basi di calcolo sono disponibili su richiesta gratuitamente presso l'UFAM (bafu-KonsumundProdukte@bafu.admin.ch).

<sup>6</sup> RS 741.41

<sup>3</sup> Per tutti gli altri ambiti di applicazione deve essere indicato in modo ben visibile e leggibile che si tratta di valori ottenuti in base alla vecchia procedura di misurazione (NEDC).

**Art. 7** Abrogazione di un altro atto normativo


L'ordinanza del DATEC del 5 luglio 2022<sup>7</sup> concernente le specifiche relative all'indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri è abrogata.

**Art. 8** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

7 luglio 2023

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni:



Albert Rösti

<sup>7</sup> RU 2022 400